



### **No Tav: condanna per interruzione di pubblico servizio**

Occupare i binari di una stazione ferroviaria, e bloccare così alcuni treni, vale una condanna per “*interruzione di pubblico servizio*”. Assolutamente secondario, osservano i giudici, il fatto che il disagio arrecato sia stato minimo (Cassazione, sentenza n. 37456/19, sez. Feriale Penale).

L’episodio si è verificato a marzo del 2012 nella stazione di Torino ‘Porta Nuova’, ‘invasa’ in quella mattinata da numerosi partecipanti – soprattutto studenti – a una manifestazione ‘no Tav’. In sostanza, circa trecento persone hanno prima marciato in corteo nel centro di Torino, come previsto, per poi, all’improvviso, compiere un blitz non previsto e non autorizzato nella stazione ferroviaria, occupando i binari – anche grazie a bandiere e striscioni – col chiaro obiettivo di bloccare un ‘Frecciarossa’. Immaginabili le polemiche. Inevitabili però gli strascichi giudiziari. In particolare, quattro persone finiscono sotto processo perché ritenuti responsabili di «interruzione di pubblico servizio». A sorpresa, però, i giudici del Tribunale di Torino, una volta ricostruito nei dettagli l’episodio, sanciscono la loro “non punibilità” per “particolare tenuità del fatto”.

In primo grado si osserva che «la manifestazione si è sempre mantenuta pacifica e non è degenerata in alcuna attività violenta contro persone o cose» sottolineando «la limitata durata della interruzione del traffico ferroviario; la modesta entità delle conseguenze immediate (consistite in

un ritardo di sei minuti per un treno regionale e nel mancato ricovero di un treno “Frecciarossa”, senza disagi per i passeggeri; la particolare tenuità delle azioni singolarmente realizzate da ciascuno dei soggetti sotto processo (attraversamento; breve soffermarsi; sedersi sulla pensilina) e la loro incensuratezza.

Visione opposta, invece, quella dei giudici della Corte d’appello di Torino, i quali accolgono le obiezioni mosse dalla Procura e ritengono colpevoli i quattro manifestanti per il reato di «*interruzione di pubblico servizio*».

A questo proposito, viene evidenziato il fatto che «*in violazione del programma comunicato alle autorità, il corteo aveva colto di sorpresa le forze dell’ordine...*», senza dimenticare poi «*il coinvolgimento nella manifestazione di molte persone (circa 300)*».

A chiudere il fronte giudiziario provvede la Cassazione, confermando in toto valutazioni e decisione della Corte d’appello. Nessun dubbio, quindi, sulla legittimità della condanna dei quattro manifestanti.

In primo luogo i magistrati ribadiscono che ci si trova di fronte a un evidente caso di «*interruzione di pubblico servizio*». Subito dopo essi aggiungono che è evidente il «*dolo*». «*La condotta è stata realizzata*», viene osservato, «*nell’ambito di una manifestazione contro il trasporto ferroviario veloce, ...in assenza di accordi con le forze dell’ordine o con il personale ferroviario volti ad individuare un lasso temporale che consentisse una occupazione simbolica priva di conseguente e con la finalità di affermare la propria decisa contrarietà alla alta velocità*».

Per quanto concerne poi la gravità dell’episodio incriminato, dalla Cassazione sottolineano che «*l’alterazione della regolarità del servizio non può essere esclusa sulla sorta di un lieve ritardo nella partenza del mezzo*».

**Fonte: D&G**

**Settembre 2019**